



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Prot. n.17740/C1
Roma, 14/11/2012

Oggetto: contratto di collaborazione coordinata e continuativa Sig.ra Ceccarelli Sonia

In data odierna presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Roma in Via Ripetta 222, Roma;

le parti:

Accademia di Belle Arti di Roma, cod. fisc.:80228830586, rappresentata per legge ai fini del presente contratto dal suo Direttore **Prof. Gerardo Lo Russo** domiciliato per carica in Roma, Via Ripetta, 222 (di seguito denominata Committente);

e

la Sig.ra Ceccarelli Sonia nata a Ferentino (Fr), il 23/05/1974, residente *****
C.F.:CCCSNO74E63D539R (di seguito: Collaboratore);

PREMESSO

- Che la Committente opera nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Che la Committente non ha al suo interno delle figure professionali adeguate a ricoprire tale ruolo;
- Che l'O.M. n. 14 del 17/1/2000 stabilisce la procedura per l'individuazione dei modelli viventi;
- Che con nota prot.6794/C1 del 21/05/2012 è stata avviata una procedura per la selezione dei modelli viventi per l'a.a. 2012/2013;
- Che con Decreto n.594, prot.17564/C1 del 13/11/2012 è stata pubblicata la relativa graduatoria definitiva;
- Che con note prot.17206/C1 dell'08/11/2012 e prot.17503/C1 del 13/11/2012 è stata individuata la Sig.ra Ceccarelli Sonia;
- Che il collaboratore è collocato in posizione utile al conferimento dell'incarico della graduatoria di cui sopra;
- Che il collaboratore dà atto che la committente gli ha fornito tutte le opportune informazioni per poter correttamente eseguire gli obblighi assunti con il presente contratto;
- Che committente e collaboratore intendono pertanto col presente contratto costituire fra essi, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa finalizzato a fornire alla cattedra del Prof. Berto Pierluigi le prestazioni lavorative di un modello vivente.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Tutto quanto sopra premesso, le parti come descritte ed individuate

Convengono e stipulano quanto segue

- Art.1. La committente conferisce al collaboratore, che accetta, l'incarico consistente in attività di modello di nudo durante le lezioni del Prof. Berto Pierluigi secondo il programma didattico stabilito dal docente.
- Art.2. La collaborazione prevede un massimo di **15** ore di posa da svolgersi nelle giornate di giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per il periodo tra il 15 novembre 2012 ed il 16 febbraio 2013, salvo ulteriori impegni connessi all'attività oggetto del presente contratto su richiesta del Direttore.
- Art.3. Il Collaboratore svolgerà la collaborazione in assoluta autonomia operativa, fermo restando la continuità della prestazione ed il necessario coordinamento generale con l'organizzazione e l'attività della committente.
- Art.4. L'attività verrà svolta dal collaboratore con la dovuta diligenza, in conformità delle indicazioni impartite dalla committente in modo tale da salvaguardare gli interessi di quest'ultima. Il coordinamento sull'esecuzione della prestazione lavorativa non dovrà mai assumere forme tali da pregiudicare l'autonomia del collaboratore nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa. La committente mette a disposizione del collaboratore spazi idonei allo svolgimento del servizio e ne regola la disponibilità in relazione all'orario delle lezioni reso noto al pubblico.
- Art.5. Il collaboratore, si impegna a svolgere la propria attività presso la sede della committente in Roma, Via Ripetta 222 oltrech  nelle altre sedi della committente. La committente non potr  esigere dal collaboratore lo svolgimento di prestazioni diverse rispetto all'attivit  del presente contratto.
- Art.6. Il collaboratore si impegna, per tutto il periodo di durata del rapporto con la committente, a non utilizzare per s  o per altri, in qualsiasi forma o modo, e a non rivelare, informazioni di qualsiasi natura acquisite o comunque resegli accessibili in occasione del rapporto con la committente e a non compiere, in qualsiasi altro modo, atti in pregiudizio della stessa. Il collaboratore si impegna, per il periodo successivo alla cessazione per qualsivoglia causa del rapporto con la committente, a non utilizzare per s  o per altri, in qualsiasi forma o modo, e a non rivelare informazioni riservate appartenenti alla committente.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA

Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

- Art.7. Al collaboratore sarà corrisposto per un importo complessivo di € 387/30, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ed al netto degli oneri a carico dello Stato per un massimo di **15** ore.
- Art.8. Il pagamento delle spettanze avverrà con cadenza periodica ed in ragione dell'attività effettivamente prestata nel periodo.
- Art.9. La committente prende atto che il collaboratore si impegna a fornire ogni notizia utile alla determinazione del regime fiscale e previdenziale applicabile al medesimo mediante la compilazione dei modelli prestampati forniti dalla committente, che costituiscono parte integrante del presente contratto.
- Art.10. A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura della committente versare il contributo di cui alla Legge n.335/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le ritenute fiscali, e a rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni
- Art.11. Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Art.12. Il collaboratore autorizza la committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi, fiscali e previdenziali connessi con il presente contratto e nel rispetto del D.Lgs 196/03.
- Art.13. Il presente contratto viene redatto ai sensi della circolare n.4 del 15 luglio 2004 emanata dalla Funzione Pubblica, ed entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione.
- Art.14. Sono cause di recesso dal contratto le assenze ingiustificate dal servizio, l'inefficienza del servizio prestato, e qualsiasi altra posizione di difformità dal presente contratto.
- Art.15. Ciascuna parte potrà recedere dal contratto senza oneri reciproci qualora si rinvenano fondate e documentate motivazioni.
- Art.16. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge ad oggi vigenti, nonché ad ogni altra normativa ad esso applicabile.
- Art.17. Per eventuali controversie insorti tra le parti sarà competente il Foro di Roma.

IL DIRETTORE

(Prof. Gerardo Lo Russo)

PER ACCETTAZIONE

IL COLLABORATORE